

## IL RETTORE

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 con particolare riferimento al Capo IV "Corsi di perfezionamento";
- VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" con particolare riferimento all'articolo 6 "Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi";
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0010332 del 3 marzo 2015;
- VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 0025752 del 17 settembre 2013;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del 19 dicembre 2017 in merito al nuovo "Regolamento per i Master Universitari e l'Alta Formazione";
- VISTA l'approvazione deliberata dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del 22 gennaio 2018 del nuovo "Regolamento per i Master Universitari e l'Alta Formazione"

## DECRETA

È emanato il "**Regolamento per i Master Universitari e l'Alta Formazione**" dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca nel testo che segue:

## INDICE

Articolo 1 – Ambito di applicazione .....	3
Articolo 2 – Commissione master di Ateneo .....	4
<b>CAPO I MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO .....</b>	<b>4</b>
Articolo 3 - Definizione e struttura .....	4
Articolo 4 - Requisiti per l'ammissione .....	5
Articolo 5 - Prove di verifica .....	6
Articolo 6 - Insegnamenti singoli .....	7
Articolo 7 - Uditori .....	7
<b>CAPO II CORSI DI PERFEZIONAMENTO .....</b>	<b>8</b>
Articolo 8 - Definizione e struttura .....	8
Articolo 9 - Requisiti per l'ammissione .....	9
Articolo 10 - Prove di verifica .....	9
Articolo 11 - Uditori .....	10
<b>CAPO III CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ALTRI SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI .....</b>	<b>10</b>
Articolo 12 - Definizione e struttura .....	10
<b>CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI .....</b>	<b>11</b>
Articolo 13 - Organi dei corsi .....	11
Articolo 14 - Commissioni giudicatrici .....	12
Articolo 15 - Proposta di attivazione .....	13
Articolo 16 - Piano finanziario .....	14
Articolo 17 - Bando di attivazione e iscrizione ai corsi .....	15
<b>CAPO V CORSI INTERUNIVERSITARI .....</b>	<b>16</b>
Articolo 18 - Attivazione corsi interuniversitari .....	16
<b>CAPO VI CONVENZIONI .....</b>	<b>17</b>
Articolo 19 - Convenzioni interuniversitarie .....	17
Articolo 20 - Convenzioni con altri soggetti pubblici e privati .....	17
<b>CAPO VII NORME FINALI E TRANSITORIE .....</b>	<b>18</b>
Articolo 21 - Entrata in vigore e decorrenza .....	18
Articolo 22 - Modifiche al regolamento .....	19

## **REGOLAMENTO PER I MASTER UNIVERSITARI E L'ALTA FORMAZIONE**

### **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto e degli articoli 9 e 10 del Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, i seguenti corsi:
  - a) master universitari di primo e di secondo livello, come definiti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
  - b) corsi di perfezionamento, come definiti dagli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e dall'articolo 6, comma 2, lettera c) della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  - c) corsi di aggiornamento professionale e culturale e per la formazione permanente e ricorrente, come definiti dall'articolo 6, comma 2, lettere b) e c) della legge 19 novembre 1990, n. 341.
  - d) corsi finalizzati al conseguimento di attestati e certificazioni sulla base di specifiche normative, anche non compresi tra le tipologie di cui ai punti precedenti e/o interamente finanziati da specifici bandi (es. corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, corsi executive rivolti a chi è già inserito nel mondo del lavoro, ecc.).

Tutti i predetti corsi costituiscono l'offerta formativa dell'ateneo relativa alle attività di *Lifelong Learning* e sono genericamente indicati come alta formazione.
2. Per quanto applicabile, il presente regolamento disciplina anche i corsi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, attivati in ottemperanza alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e alla direttiva ministeriale 21 marzo 2016, n. 170 e s.m.i., fatte salve indicazioni e procedure specifiche stabilite dall'Ateneo.
3. L'Ateneo può rilasciare i titoli e gli attestati dei corsi di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, stipulando apposite convenzioni sulla base della normativa vigente e del presente regolamento.
4. Per la realizzazione dei predetti corsi, l'Ateneo può altresì avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, stipulando apposite convenzioni sulla base della normativa vigente e del presente regolamento.
5. Il presente regolamento non si applica alle attività di formazione svolte nell'interesse di terzi, come definite all'articolo 2, comma 3 del "Regolamento disciplinante i rapporti tra l'università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione", emanato con decreto rettorale in data 4 ottobre 2016.

## **Articolo 2 – Commissione master di Ateneo**

1. La Commissione master di Ateneo supporta gli organi di Ateneo nell'attività di valutazione, di monitoraggio e di indirizzo strategico per l'attivazione dei master universitari e dei corsi di alta formazione.
2. La Commissione è nominata dal Rettore ed è composta da almeno un docente di ruolo per ciascuna delle macroaree definite all'art. 11 dello Statuto, dai responsabili dell'area e della struttura amministrativa di competenza, da eventuali altri docenti con competenze o funzioni specifiche.
3. La Commissione esprime parere obbligatorio agli organi di Ateneo sulle proposte di attivazione dei corsi di cui all'articolo 1 comma 1, con particolare riferimento a:
  - a. qualità dell'offerta formativa;
  - b. requisiti dei docenti coinvolti;
  - c. obiettivi e sbocchi occupazionali;
  - d. assenza di sovrapposizione e concorrenza tra corsi;
  - e. risultati delle edizioni precedenti (opinioni studenti, esiti occupazionali, punti di forza, criticità, ecc.);
  - f. costo del corso e relativo budget;
  - g. coinvolgimento di soggetti esterni.
4. La Commissione inoltre formula linee di indirizzo in materia di master universitari e di alta formazione, esprime parere sull'adesione a programmi di formazione promossi e finanziati da soggetti pubblici nazionali ed europei, monitora il buon andamento dei corsi e promuove iniziative finalizzate al miglioramento della qualità degli stessi, propone interventi volti a favorire un'efficace promozione all'esterno dell'alta formazione, può valutare e autorizzare eventuali deroghe al numero minimo di iscritti a un corso.

## **CAPO I**

### **MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO**

#### **Articolo 3 - Definizione e struttura**

1. I master universitari di primo e secondo livello (di seguito "master universitari") di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corsi post-laurea, di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore, che hanno l'obiettivo di:
  - a) preparare i laureati al mondo del lavoro, fornendo loro competenze e approfondimenti utili all'inserimento in ambito professionale e lavorativo;

- b) fornire gli strumenti necessari a chi già lavora e ha necessità di aggiornamento e approfondimento.
2. I master universitari sono corsi a numero programmato, secondo le esigenze specifiche di ogni corso e la disponibilità di strutture e di attrezzature.
  3. Le attività formative previste nei master universitari, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, sono comprensive di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva e danno luogo all'acquisizione di crediti formativi universitari (di seguito crediti), ai sensi della normativa vigente e del Regolamento didattico di Ateneo. I master universitari prevedono altresì un periodo di stage che dà luogo all'acquisizione di crediti e la cui durata è definita in relazione agli obiettivi del corso. Per gli allievi già occupati è prevista la possibilità di svolgere un'attività di Project Work all'interno del contesto lavorativo di appartenenza, in accordo col datore di lavoro, atta a sperimentare attivamente i contenuti appresi durante il percorso didattico formativo del master.
  4. I master universitari hanno di norma durata annuale e prevedono l'acquisizione di almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.
  5. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
  6. La frequenza al master universitario è obbligatoria. Il Comitato scientifico stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività, comunque non inferiore al 75% delle ore complessive del corso.
  7. Il conseguimento del master universitario è subordinato al rispetto degli obblighi di frequenza e al superamento di tutte le prove di verifica previste.

#### **Articolo 4 - Requisiti per l'ammissione**

1. Per essere ammessi ai master universitari di primo livello occorre essere in possesso del titolo di laurea.
2. Per essere ammessi ai master universitari di secondo livello occorre essere in possesso del titolo di laurea specialistica o magistrale o del titolo di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
3. Al fine di consentire la regolare frequenza delle attività da parte degli allievi a partire dall'avvio dei corsi, ai master universitari (ad eccezione dei master di cui al successivo comma 5) possono essere ammessi i laureandi che, in Italia, conseguano il titolo entro il primo appello di laurea successivo all'avvio del master e che, alla data della selezione, siano in difetto delle sole attività previste per la prova finale.

L'immatricolazione avviene sotto condizione e l'iscrizione decade nel caso di non conseguimento del titolo d'accesso nei termini stabiliti. In tal caso non è previsto il rimborso dei contributi di iscrizione versati.

4. Possono essere ammessi ai master universitari anche i possessori di titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle commissioni giudicatrici di selezione, che deliberano l'equipollenza ai fini della sola ammissione al master sulla base delle disposizioni dell'Ateneo in materia di titoli conseguiti all'estero. Il titolo accademico estero deve essere conseguito entro la data di scadenza del bando di ammissione.
5. Limitatamente ai master universitari di area medica o sanitaria, che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti, possono essere ammessi solo coloro che abbiano già conseguito il titolo richiesto per l'accesso e siano in possesso dell'abilitazione professionale.
6. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, i requisiti e le competenze necessari per l'ammissione ai master universitari, coerenti con gli obiettivi dei corsi, sono definiti nelle relative proposte di attivazione.
7. L'ammissione è subordinata al superamento di una selezione effettuata da parte di una Commissione a tal fine nominata, attraverso una o più delle seguenti modalità: valutazione titoli e curriculum vitae, prova scritta, prova orale, colloquio. Qualora il numero di domande sia inferiore al numero dei posti disponibili, si può prevedere esclusivamente l'accertamento dei requisiti di accesso da parte della Commissione e la predisposizione dell'elenco degli ammessi, con o senza convocazione dei candidati.
8. Il Comitato scientifico può stabilire le procedure e i criteri per l'eventuale riconoscimento di crediti in ingresso oltre quelli previsti dal titolo di ammissione, in misura comunque non superiore a un terzo dei crediti necessari per il conseguimento del master universitario.
9. Ai sensi dell'articolo 20, comma 16 del Regolamento didattico di Ateneo non è consentita l'iscrizione contemporanea a un master universitario e a un corso di studio o a due master universitari. Lo studente che viola la predetta norma è tenuto a formalizzare la rinuncia agli studi per uno dei corsi entro i termini indicati nel Regolamento d'Ateneo per gli studenti. Coloro che, avendone titolo, intendono iscriversi a un master universitario, essendo già iscritti ad un corso di studio, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a quest'ultimo, laddove consentito.

## **Articolo 5 - Prove di verifica**

1. Il master universitario prevede lo svolgimento di una verifica per ciascun insegnamento previsto dal piano didattico, che può dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di "approvazione". Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla

base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di verifica devono sempre dare luogo a votazione.

2. Al termine del master universitario è previsto lo svolgimento di una prova finale, volta all'accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto conto delle attività di stage, e che può prevedere l'acquisizione di crediti. L'esito della prova finale per il conseguimento del master universitario può prevedere una votazione in centodecimi o un semplice giudizio di approvazione. In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova una sola volta; le modalità della ripetizione sono definite dal Comitato scientifico.

### **Articolo 6 - Insegnamenti singoli**

1. Il Comitato scientifico può prevedere l'iscrizione a singoli insegnamenti da parte di persone aventi il titolo necessario per l'accesso a un master universitario dello stesso livello.
2. Il numero degli iscritti a singoli insegnamenti non può eccedere il 20% del numero massimo di allievi previsto per il master universitario.
3. Ciascun interessato può iscriversi a un numero massimo di insegnamenti pari al conseguimento di trenta crediti.
4. La quota di iscrizione e le modalità di selezione sono stabilite dal Comitato scientifico del master universitario, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca.
5. Agli iscritti a singoli insegnamenti che superino la prova di verifica prevista è rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti acquisiti.

### **Articolo 7 - Uditori**

1. Al fine di favorire la formazione permanente e l'aggiornamento professionale, il Comitato scientifico può prevedere l'ammissione, in qualità di uditori, di persone non in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al master universitario. Il titolo minimo richiesto è il diploma di scuola superiore.
2. Gli uditori frequentano tutte le attività didattiche previste dal master, ad esclusione dello stage e, per i master di area medica e sanitaria, di qualsiasi attività clinica, diagnostica e strumentale su pazienti.
3. Il numero degli uditori non può eccedere il 20% del numero massimo di allievi previsto per il master universitario e non concorre al raggiungimento del numero minimo indicato nella proposta di attivazione.

4. La quota di contribuzione e le modalità di selezione sono stabilite dal Comitato scientifico, tenendo conto delle modalità di selezione previste per gli allievi.
5. Agli uditori che frequentino almeno il 75% delle attività didattiche previste, è rilasciato un attestato di partecipazione. Non sono riconosciuti crediti.

## **CAPO II**

### **CORSI DI PERFEZIONAMENTO**

#### **Articolo 8 - Definizione e struttura**

1. I corsi di perfezionamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) hanno l'obiettivo di:
  - a) rispondere ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente;
  - b) rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio.
2. I corsi di perfezionamento sono corsi a numero programmato, secondo le esigenze specifiche di ogni corso e la disponibilità di strutture e di attrezzature.
3. Le attività formative previste nei corsi di perfezionamento, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, sono comprensive di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva e danno luogo all'acquisizione di crediti, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento didattico di Ateneo.
4. Di norma i corsi di perfezionamento hanno durata non superiore a un anno e prevedono l'acquisizione di un numero minimo di otto crediti e di un numero massimo di crediti inferiore a sessanta, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.
5. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
6. La frequenza al corso di perfezionamento è obbligatoria. Il Comitato scientifico del corso di perfezionamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività, comunque non inferiore al 75% delle ore complessive del corso.
7. L'acquisizione dell'attestato del corso di perfezionamento è subordinata al rispetto degli obblighi di frequenza e al superamento delle prove di verifica previste.



## **Articolo 9 - Requisiti per l'ammissione**

1. Per essere ammessi ai corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di un titolo di studio di livello universitario. Il titolo deve essere conseguito entro la data della selezione del corso stabilita dal bando di ammissione.
2. Possono essere ammessi ai corsi di perfezionamento anche i possessori di titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle commissioni giudicatrici di selezione, che deliberano l'equipollenza ai fini della sola ammissione al corso. Il titolo accademico estero deve essere conseguito entro la data di scadenza del bando di ammissione.
3. Limitatamente ai corsi di perfezionamento di area medica o sanitaria, che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti, possono essere ammessi solo coloro che siano in possesso dell'abilitazione professionale.
4. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, i requisiti e le competenze necessari per l'ammissione ai corsi di perfezionamento, coerenti con gli obiettivi dei corsi, sono definiti nelle relative proposte di attivazione.
5. L'ammissione è subordinata al superamento di una selezione effettuata da parte di una Commissione a tal fine nominata, attraverso una o più delle seguenti modalità: valutazione titoli e curriculum vitae, prova scritta, prova orale, colloquio. Qualora il numero di domande sia inferiore al numero dei posti disponibili, si può prevedere esclusivamente l'accertamento dei requisiti di accesso da parte della Commissione e la predisposizione dell'elenco degli ammessi, con o senza convocazione dei candidati.
6. Il Comitato scientifico può stabilire le procedure e i criteri per l'eventuale riconoscimento di crediti in ingresso oltre quelli previsti dal titolo di ammissione, in misura comunque non superiore a un terzo dei crediti necessari per il conseguimento dell'attestato del corso di perfezionamento.
7. E' consentita la contemporanea iscrizione a un corso di perfezionamento e a un corso di studio di questo o di altri Atenei. In ottemperanza all'articolo 20, comma 17 del Regolamento didattico di Ateneo, è consentita l'iscrizione a più corsi di perfezionamento attivati nello stesso anno accademico, purché non vi sia sovrapposizione di attività didattica.

## **Articolo 10 - Prove di verifica**

1. Al termine del corso di perfezionamento è previsto lo svolgimento di una prova finale, volta all'accertamento delle competenze complessivamente acquisite. L'esito della prova finale del corso di perfezionamento può prevedere una votazione in centodecimi o un semplice giudizio di approvazione. In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova una sola volta; le modalità della ripetizione sono definite dal Comitato scientifico.

2. Eventuali prove di verifica intermedie possono essere previste in considerazione della durata del corso e dell'articolazione in più settori scientifico-disciplinari. Le prove possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di "approvazione". Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di verifica intermedie devono sempre dare luogo a votazione.

### **Articolo 11 - Uditori**

1. Al fine di favorire la formazione permanente e l'aggiornamento professionale, il Comitato scientifico può prevedere l'ammissione, in qualità di uditori, di persone che non siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso di perfezionamento. Il titolo minimo richiesto è il diploma di scuola superiore.
2. Gli uditori frequentano tutte le attività didattiche previste dal corso, ad esclusione dell'eventuale stage e, per i corsi di area medica e sanitaria, di qualsiasi attività clinica, diagnostica e strumentale su pazienti.
3. La quota di contribuzione e le modalità di selezione sono stabilite dal Comitato scientifico, tenendo conto delle modalità di selezione previste per gli allievi.
4. Agli uditori che frequentino almeno il 75% delle attività didattiche previste, è rilasciato un attestato di partecipazione. Non sono riconosciuti crediti.

## **CAPO III**

### **CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ALTRI SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI**

#### **Articolo 12 - Definizione e struttura**

1. L'Ateneo può attivare corsi di formazione, aggiornamento professionale ed executive, corsi per l'aggiornamento culturale degli adulti, corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne.
2. Gli obiettivi, la durata, la tipologia delle attività formative, l'eventuale acquisizione di crediti a fronte di prova di verifica, i requisiti di accesso coerenti con gli obiettivi dei corsi, sono definiti nelle relative proposte di attivazione.
3. Ai corsi di cui al comma 1 per i quali è previsto il rilascio di crediti, si applicano norme e procedure in analogia ai corsi di perfezionamento.
4. Ai corsi di cui al comma 1 per i quali non è previsto il rilascio di crediti, si applicano, dove compatibili, norme e procedure in analogia ai corsi di perfezionamento, salvo

specifiche disposizioni previste dal presente regolamento o eventuali ulteriori disposizioni finalizzate allo snellimento e alla semplificazione delle procedure.

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Articolo 13 - Organi dei corsi**

1. Gli organi dei corsi disciplinati dal presente regolamento sono i seguenti:
  - a) il Direttore
  - b) il Comitato scientifico

Fanno eccezione i corsi di cui all'articolo 12, comma 4 per i quali il Direttore è organo unico del corso.
2. Il Direttore del corso è un docente di ruolo dell'Ateneo ed è il responsabile dello svolgimento e della gestione delle attività del corso. In particolare il Direttore:
  - a) Propone l'attivazione del corso;
  - b) Convoca e presiede le riunioni del Comitato scientifico;
  - c) Su proposta del Comitato scientifico nomina la commissione di selezione per l'ammissione al corso e le commissioni per le verifiche intermedie e, di norma, le presiede;
  - d) Propone la composizione della Commissione giudicatrice della prova finale e di norma la presiede;
  - e) Cura e sottoscrive tutti gli atti relativi all'attività del corso e ne assicura la trasmissione alla struttura amministrativa competente;
  - f) Effettua le variazioni al piano finanziario e, in caso di urgenza, al piano didattico, limitatamente alle sostituzioni di docenti nel rispetto di norme e regolamenti vigenti e le trasmette alla struttura amministrativa competente.
3. Il Direttore può ricoprire analoga posizione su un massimo di due master o corsi di perfezionamento per ciascun anno accademico.
4. Non possono ricoprire l'incarico di Direttore i docenti che, secondo norme e regolamenti vigenti, si trovino in situazioni incompatibili con lo svolgimento di attività didattica e di organizzazione della didattica, o in situazioni che comportino una stabile permanenza all'estero.

5. Il Comitato scientifico assicura un adeguato livello scientifico e didattico e coadiuva il Direttore nel coordinamento e nella gestione del corso. In particolare il Comitato scientifico:
  - a) Si riunisce periodicamente per programmare e monitorare le attività del corso, disporre le relative delibere e trasmetterle alla struttura amministrativa competente;
  - b) Definisce il calendario didattico del corso;
  - c) Propone la composizione della Commissione Giudicatrice di selezione per l'ammissione al corso e delle Commissioni giudicatrici delle prove di verifica intermedie, nel rispetto dei criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità e dei vincoli stabiliti dalle norme vigenti;
  - d) Propone l'attivazione delle procedure comparative e la nomina delle relative commissioni giudicatrici per l'eventuale conferimento a risorse umane esterne di incarichi di docenza, didattica integrativa, supporto al coordinamento, tutorato e altre attività, nel rispetto dei criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità e dei vincoli stabiliti dalle norme vigenti;
  - e) Delibera in merito alla carriera degli iscritti con particolare riferimento all'eventuale riconoscimento di crediti acquisiti in altre attività;
  - f) Delibera variazioni del piano didattico, solo se inderogabili e comunque limitate alle sostituzioni di docenti, nel rispetto di norme e regolamenti vigenti, e ratifica le eventuali variazioni effettuate dal Direttore con procedura d'urgenza;
  - g) Esegue il monitoraggio e la valutazione interna del progetto;
  - h) Propone al Rettore, motivandole, eventuali variazioni nella composizione del Comitato scientifico.
6. Il Comitato scientifico è composto da non meno di tre membri, di cui almeno la metà formata da docenti di ruolo dell'Ateneo con specifiche competenze nei settori considerati.
7. Il Direttore e il Comitato scientifico sono nominati con decreto del Rettore, contestualmente all'attivazione del corso. Il Rettore decreta eventuali integrazioni o sostituzioni dei componenti del Comitato o del Direttore, su proposta motivata del Comitato.

#### **Articolo 14 - Commissioni giudicatrici**

1. Le Commissioni giudicatrici vengono istituite per lo svolgimento delle selezioni per l'ammissione al corso, nonché per lo svolgimento delle eventuali prove intermedie e della prova finale, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. La Commissione di selezione è nominata dal Direttore su proposta del Comitato scientifico, seguendo il principio di rotazione dei componenti rispetto alle precedenti

edizioni del corso, ed è composta da non meno di tre membri, di cui almeno due docenti di ruolo dell'Ateneo e almeno un membro esterno.

3. Le Commissioni di verifica per le prove intermedie sono nominate dal Direttore su proposta del Comitato scientifico e sono composte da almeno due docenti di ruolo dell'Ateneo.
4. La Commissione per la prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del Comitato scientifico ed è composta da non meno di tre membri, di cui almeno la metà docenti di ruolo dell'Ateneo. Alla Commissione possono essere aggregati altri docenti in qualità di esperti.

### **Articolo 15 - Proposta di attivazione**

1. La proposta di attivazione annuale dei corsi è approvata dal Consiglio di Dipartimento, previo parere del Consiglio della Scuola (dove presente), secondo le seguenti scadenze:

- entro marzo per i corsi che si avviano a novembre dello stesso anno;
- entro settembre per i corsi che si avviano ad aprile dell'anno successivo.

Essa è sottoposta al parere della Commissione master e del Senato accademico ed è approvata dal Consiglio di amministrazione. Dopo l'approvazione, il corso è attivato con decreto del Rettore.

2. La proposta di attivazione è presentata da uno o più docenti di uno o più Dipartimenti ed è redatta secondo lo schema predisposto dalla struttura amministrativa competente. Essa deve indicare in particolare:

- a) la tipologia e il titolo del corso;
- b) i nominativi del Direttore e dei componenti del Comitato scientifico di cui all'articolo 13 del presente regolamento;
- c) il periodo e le sedi di svolgimento;
- d) il numero massimo degli allievi, nonché il numero minimo di iscritti necessari per l'avvio delle attività didattiche;
- e) i contributi di iscrizione e le eventuali agevolazioni economiche per gli studenti;
- f) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso, individuati nel rispetto della normativa vigente;
- g) gli obiettivi, l'analisi del fabbisogno formativo e gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento, incluse le opportunità di riqualificazione professionale di personale già attivo;
- h) le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e della prova finale;

- i) i requisiti per l'ammissione e le modalità di selezione;
  - j) l'eventuale ammissione di uditori o di iscrizioni a singoli insegnamenti, dove previsti.
3. Costituiscono altresì parte integrante della proposta:
- a) il piano didattico, redatto secondo lo schema predisposto dalla struttura amministrativa competente, contenente gli insegnamenti, la relativa denominazione in lingua inglese, i relativi contenuti, i settori scientifico-disciplinari di riferimento, il numero di crediti attribuiti, gli eventuali moduli, le forme didattiche di erogazione e la copertura delle attività formative previste; di norma le attività formative svolte da docenti universitari o da esperti di enti convenzionati con l'Ateneo devono essere prevalenti, salvo per quanto riguarda le attività di stage; il ricorso a docenti non universitari deve essere specificamente riferito alle particolari competenze richieste dagli obiettivi formativi del corso;
  - b) il piano finanziario di cui all'articolo 16 del presente regolamento;
  - c) per i corsi di area medica, l'autorizzazione delle strutture ospedaliere pubbliche o private in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da parte degli studenti di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano previste nel programma formativo.
4. Un corso fa parte dell'offerta formativa dell'anno accademico in cui viene attivato. Il periodo di attivazione termina con la conclusione di tutte le attività didattiche.
5. La proposta di attivazione di un corso che, nell'anno o negli anni accademici precedenti, non sia stato avviato per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, deve essere specificamente motivata dal proponente in relazione all'effettivo fabbisogno formativo rilevato.

### **Articolo 16 - Piano finanziario**

- 1. Il piano finanziario, redatto secondo lo schema predisposto dalla struttura amministrativa competente, deve garantire la copertura delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso.
- 2. La copertura delle spese è assicurata:
  - a) dai contributi degli iscritti, i cui importi minimi sono stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione in relazione alla tipologia formativa;
  - b) da eventuali finanziamenti da parte di enti e soggetti esterni pubblici o privati, anche finalizzati a borse o premi di studio a copertura del contributo di iscrizione o finalizzati al sostegno alla frequenza;
  - c) da eventuali stanziamenti messi eccezionalmente a disposizione dall'Ateneo.

3. Le somme di cui al comma precedente costituiscono un capitolo di bilancio specifico per le spese di gestione dei corsi. Di norma la gestione amministrativo-contabile del corso è affidata alla struttura amministrativa competente dell'Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti.
4. Il piano finanziario comprende anche i costi di gestione sostenuti dall'Ateneo per le attività dei corsi, calcolati nelle seguenti misure:
  - a) sui contributi dei frequentanti:
    - I. 30 % per i master universitari;
    - II. 16 % per i corsi di perfezionamento e corsi di cui all'articolo 12 comma 3 del presente regolamento;
    - III. 10 % per i corsi di cui all'articolo 12 comma 4 del presente regolamento.
  - b) sui finanziamenti da parte di enti e soggetti esterni pubblici o privati (ad eccezione di quelli finalizzati a borse o premi di studio):
    - 16 % per i corsi di cui ai precedenti punti I e II;
    - 10 % per i corsi di cui al precedente punto III.
5. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del presente regolamento, attivati ai sensi di specifici bandi di soggetti esterni e interamente finanziati dagli stessi (es. Ministeri, Regione Lombardia, Fondo Sociale Europeo, INPS, Fondi Interprofessionali, ecc.), i costi di gestione sostenuti dall'Ateneo sono calcolati nella misura minima del 10%.

### **Articolo 17 - Bando di attivazione e iscrizione ai corsi**

1. Il bando, emanato con decreto del Rettore, deve contenere la denominazione, gli obiettivi e la durata del corso, la composizione del Comitato scientifico, il numero minimo e massimo di allievi previsti, i requisiti di accesso, i termini e le modalità di svolgimento della selezione, gli eventuali titoli valutabili, i contributi da versare per l'iscrizione, le eventuali agevolazioni economiche, i termini e le modalità di iscrizione, le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione del corso frequentato, i servizi messi a disposizione dall'Ateneo e ogni altro necessario adempimento amministrativo.
2. Il decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo nonché con ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta idonea, sulla base della normativa vigente.
3. Sono ammessi ai corsi i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile in una graduatoria di idonei, stilata al termine della selezione.
4. La presentazione della domanda di ammissione e il perfezionamento dell'immatricolazione avvengono con procedura telematica secondo modalità e termini descritti nel bando e previo versamento dei contributi di ammissione e iscrizione, dove previsti.

5. In caso di rinuncia di un iscritto prima dello svolgimento del 25% delle attività di formazione può subentrare il primo degli idonei esclusi. La rinuncia non dà diritto alla restituzione della somma già versata per l'iscrizione.
6. La gestione delle carriere degli iscritti è affidata alla struttura amministrativa competente dell'Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti, secondo le procedure previste dal regolamento d'Ateneo per gli studenti e dal presente regolamento.

## **CAPO V**

### **CORSI INTERUNIVERSITARI**

#### **Articolo 18 - Attivazione corsi interuniversitari**

1. L'Ateneo può realizzare i corsi oggetto del presente regolamento anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
2. Il corso interuniversitario non deve porsi in potenziale concorrenza con master o corsi attivati dall'Ateneo o in corso di approvazione.
3. Il contributo dei docenti dell'Ateneo all'offerta didattica prevista dal master o corso interuniversitario deve, di norma, coprire almeno il 20% dei Crediti rilasciati dal corso.
4. La presentazione della proposta di attivazione dei corsi interuniversitari segue le stesse modalità e tempistiche previste dal presente regolamento per i corsi di Ateneo. Per particolari esigenze gli atenei coinvolti possono concordare differenti modalità e tempi di presentazione.
5. La procedura istruttoria e di approvazione è definita dall'art. 15 del presente regolamento.
6. I rapporti tra gli atenei coinvolti nella realizzazione dei corsi interuniversitari sono regolati da apposita convenzione, stipulata nel rispetto delle norme vigenti in materia e del presente regolamento.



## **CAPO VI**

### **CONVENZIONI**

#### **Articolo 19 - Convenzioni interuniversitarie**

1. L'attivazione dei corsi interuniversitari è regolata da apposite convenzioni che disciplinano tutti gli aspetti della collaborazione, in compatibilità con il piano finanziario approvato e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo. Esse definiscono in particolare:
  - a) la tipologia del titolo o dell'attestato rilasciato, che può essere doppio o congiunto, e le modalità di rilascio;
  - b) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti;
  - c) la responsabilità della gestione amministrativa e la definizione tra le parti degli aspetti contabili, compresa l'eventuale quota spettante all'Ateneo per la copertura dei costi generali di gestione;
  - d) la sede o le sedi didattiche;
  - e) i responsabili scientifici per ciascuna delle sedi coinvolte;
  - f) ogni altra utile regolamentazione relativa alla gestione del corso.
2. Alla convenzione è allegata la proposta di cui al precedente articolo 15.

#### **Articolo 20 - Convenzioni con altri soggetti pubblici e privati**

1. Sono regolate con apposite convenzioni anche le collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati che concorrano, a vario titolo, alla realizzazione dei corsi oggetto del presente regolamento.
2. Le collaborazioni da parte dei soggetti esterni possono prevedere:
  - a) contributi per l'istituzione di premi e/o borse di studio, finalizzati ad agevolare l'iscrizione e la frequenza dei corsi;
  - b) contributi per sostenere finanziariamente lo svolgimento dei corsi, secondo le voci di spesa previste dal relativo piano finanziario;
  - c) risorse strutturali e/o strumentali e/o umane, sia a titolo gratuito, sia a fronte di pagamento da imputare sul piano finanziario dei corsi;
  - d) altre tipologie, secondo quanto stabilito dalla specifica convenzione.

3. Il proponente del corso motiva l'individuazione del soggetto esterno con cui attivare la collaborazione con riferimento alle specifiche competenze e all'indagine di mercato svolta, nel rispetto delle normative vigenti.
4. L'offerta di collaborazione da parte dei soggetti esterni viene comunicata con lettera di intenti, alla quale segue la stipula della relativa convenzione, previa approvazione dei competenti organi.
5. Nei casi previsti alle lettere a), c) e d) del comma 2, l'Ateneo e il soggetto esterno stipulano una convenzione redatta sulla base di uno schema predisposto dalla struttura amministrativa competente o comunque concordato tra le parti. La convenzione viene stipulata successivamente all'approvazione della proposta del corso da parte degli organi competenti e, se onerosa, successivamente all'approvazione della stessa da parte del Consiglio di amministrazione, nel rispetto di norme e regolamenti vigenti.
6. Nel caso previsto alla lettera b) del comma 2 o in altri casi particolari, compatibilmente con norme e regolamenti vigenti, la collaborazione può essere formalizzata con lettera di accettazione, ai fini della semplificazione delle procedure amministrative.
7. Nel caso previsto alla lettera c) del comma 2, la proposta di collaborazione del soggetto esterno deve essere motivata dal proponente del corso sulla base dell'indisponibilità delle risorse strutturali e/o strumentali e/o umane interne all'Ateneo e delle specifiche e comprovate competenze, nel rispetto delle normative vigenti.

## **CAPO VII**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 21 - Entrata in vigore e decorrenza**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Online di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.
2. Esso si applica ai corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2018-19.
3. Esso si applica altresì ai corsi attivi al momento della sua entrata in vigore, limitatamente agli aspetti relativi alla gestione degli studenti e a quanto non incompatibile con le disposizioni precedentemente vigenti.

## **Articolo 22 - Modifiche al regolamento**

1. A seguito di modifiche dello Statuto o del Regolamento didattico d'Ateneo il Senato accademico verifica la necessità di adeguare alle stesse il presente Regolamento.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato accademico ed entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Online di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.

Il Rettore  
*Firmato*  
Prof.ssa Maria Cristina Messa

Reg. il 02/02/2018  
Rep. Decreti n. 584/2018  
Prot. n. 0007246/18

Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti (FT)  
Settore Master e Formazione Permanente (SC)